



9/2018

GIUSTIZIA RIPARATIVA E VIOLENZA DOMESTICA IN ITALIA: QUALI PROSPETTIVE APPLICATIVE?

di Silvia Corti

Abstract. *Il presente contributo si propone in primo luogo di analizzare le caratteristiche della violenza domestica e approfondire le criticità dell'azione di contrasto a tale fenomeno da parte del sistema penale nazionale. A fronte delle inefficienze evidenziate dalla risposta giudiziaria tradizionalmente intesa, il fuoco dell'indagine muove poi sulla restorative justice e, in particolare, sulla mediazione autore-vittima, allo scopo di ponderarne l'applicabilità ai casi di abusi domestici non solo valutandone l'idoneità a soddisfare le esigenze di cui sono portatori i diversi soggetti interessati dalla violenza, ma altresì vagliando l'attitudine recettiva dell'ordinamento interno nei confronti di principi e strumenti propri di realtà giuridiche differenti.*

SOMMARIO: 1. La violenza domestica. – 2. Le inefficienze del sistema penale nel contrasto alla violenza domestica. – 3. La giustizia riparativa. – 4. La mediazione autore-vittima. – 5. La complementarietà del paradigma riparativo-mediatorio. – 6. La discussa applicabilità della mediazione ai casi di violenza domestica. – 7. Conclusioni: l'opportunità di un modello di giustizia ibrido.

1. La violenza domestica.

La violenza domestica, inserita nel più ampio contesto della violenza di genere contro le donne, è definita dalla Convenzione di Istanbul come: «*tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima*»¹.

¹ Art. 3 lett. b) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata il 7 aprile 2011 a Istanbul dal Consiglio d'Europa ed entrata in vigore, dopo aver raggiunto il numero minimo di ratifiche richiesto, il 1° agosto 2014. Fra la vasta bibliografia in tema di violenza domestica si segnalano C. VENTIMIGLIA, *Nelle segrete stanze: violenza alle donne tra silenzi e testimonianze*, Milano, 1996; P. BAGNARA, *Violenza familiare: prevenzione e trattamento*, Milano, 1999; M.-F. HIRIGOYEN, *Sottomesse. La violenza sulle donne nella coppia*, Torino, 2006; M. AMANN GAINOTTI – S. PALLINI (a cura di), *La violenza domestica: testimonianze, interventi, riflessioni*, Roma, 2008; R. CANU, *La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale ed europeo*, Cagliari, 2008; A. C. BALDRY, F. ROIA, *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking: aspetti giuridici e criminologici*, Milano, 2011.



9/2018

Intesa nella sua accezione di violenza di coppia (agita dal coniuge, convivente o fidanzato), la violenza domestica registra una diffusione «democratica»² all'interno delle diverse fasce sociali e può assumere forme differenti.

Alla violenza fisica si accompagna – e anzi la precede – la violenza psicologica, posta in essere per il tramite di atteggiamenti intimidatori, denigratori e tattiche di isolamento da parenti, amicizie, luoghi e abitudini, che consegnano al maltrattante una vittima il cui impianto emotivo appare già altamente destrutturato. Le conseguenze della violenza psicologica possono essere severe: oltre alla perdita dell'autostima e dell'autodeterminazione, nei casi più gravi si innesca un processo di distruzione morale che può condurre al plagio della vittima.

Gli abusi domestici possono inoltre concretarsi nella violenza sessuale ovvero nella violenza economica, la quale si manifesta attraverso atteggiamenti volti ad ostacolare l'autonomia della donna (privazione dello stipendio, controllo ossessivo delle spese quotidiane, ecc.).

Qualunque veste assuma, la violenza domestica è destinata a non cristallizzarsi in isolati e sporadici episodi, ma tende a configurarsi quale cronica e quotidiana modalità relazionale³. Ciò nonostante, il timore di non essere credute e sostenute, la rassegnazione e il senso di fallimento personale e sociale, la speranza di cambiamento del partner e la volontà di non esporlo a procedimenti giudiziari, costituiscono spesso un coacervo di sentimenti che impediscono alle vittime di abbandonare la spirale della violenza⁴. Giungere ad avanzare una richiesta di aiuto non è mai un percorso semplice, né veloce: si tratta piuttosto di un percorso a tappe, ciascuna delle quali determinata da una consapevolezza maturata in tempi che non possono essere precorsi e segnata da ingenti costi in termini di sofferenza.

La complessità del fenomeno sembra, tuttavia, sfuggire alle anguste maglie di un sistema penale che si dimostra ancora incapace di apprezzare le dinamiche criminologiche proprie della violenza domestica, mancando di cogliere il peso specifico dell'ambivalenza di sentimenti sperimentata dalle donne nei confronti del partner maltrattante⁵. L'inevitabile conseguenza di tale deficit è rappresentata dalla

² A. SORGATO, *Giù le mani dalle donne*, Milano, 2014, p. 53.

³ La violenza può essere costante (la c.d. violenza perversa descritta in M.-F. HIRIGOYEN, *Sottomessa*, cit., pp. 59 ss.) o ciclica (il riferimento è al c.d. «ciclo della violenza» teorizzato da Lenore E. Walker nel 1979 in L. E. WALKER, *The battered Woman*, New York, 1979).

⁴ Secondo l'indagine condotta in F. SANTANGELO, *Denunciare la violenza alla polizia: una comparazione internazionale*, in G. CREAZZO (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Bologna, 2012, pp. 59 ss., le donne che non denunciano la violenza fisica nel 63,1% dei casi non hanno ritenuto si trattasse di un reato abbastanza grave da essere denunciato, per il 17,2% hanno preferito gestire la situazione da sole o coinvolgendo un amico, per il 7,7% non volevano che il partner fosse arrestato o comunque avesse problemi con la giustizia; il 4,7% delle donne lo ha ritenuto un fatto esclusivamente privato, il 4,3% aveva paura della reazione del partner ed infine il 4% provava vergogna e si colpevolizzava per la violenza subita.

⁵ Occorre infatti evidenziare che in seguito all'avvio dell'iter giudiziale, il riavvicinamento della donna vittima di violenza al partner maltrattante è un esito tutt'altro che infrequente, dettato dalla speranza di un suo cambiamento (30,7%), dal desiderio di offrirgli un'altra possibilità (27,3%), ovvero dal persistere di sentimenti di affetto nei suoi confronti (20,3%). Cfr. L.L. SABBADINI – G. MURATORI, *Le violenze contro le donne*, in

distanza sempre più ampia fra le modalità dell'azione di contrasto alla violenza e la possibilità di promuovere l'attivazione di un percorso che, pur preservando l'incolumità delle vittime, sia in grado di valorizzare quelle istanze rieducative troppe volte frustrate dall'instaurazione di un procedimento penale i cui binari conducono inesorabilmente verso l'irrogazione di una pena improduttiva di qualsivoglia positivo effetto sul reo⁶.

A tal proposito risulta determinante porre l'attenzione sull'uomo maltrattante, sulle dinamiche criminogeniche dell'agire violento e sui possibili percorsi trattamentali attivabili, proponendo un approccio psicoterapeutico ed insieme culturale che interpreti la violenza come frutto amaro non solo dei tratti psicopatologici del reo, ma anche degli stereotipi di genere in lui radicati, allo scopo di favorire il riesame critico degli agiti e l'incremento dell'empatia con la vittima⁷.

Si tratta invero di un processo di *responsabilizzazione* del partner maltrattante che prescinde – e talvolta persino rifugge – dall'*iter* del procedimento penale e dalla esecuzione della pena come tradizionalmente intesi, implicando una presa di coscienza che superi «il limite dell'orizzonte giuridico ed asfitticamente endopenalistico dell'essere responsabili solo rispetto alla legge»⁸, al fine di coniare soluzioni istituzionali differenti da quelle approntate da un paradigma repressivo ancora insensibile alle esigenze dei soggetti che si trovano a dover con esso interagire.

2. Le inefficienze del sistema penale nel contrasto alla violenza domestica.

Nel corso degli anni gli strumenti normativi adottati da parte delle istituzioni internazionali ed europee per incentivare la lotta alla violenza domestica e di genere sono stati numerosi (da ultimo la già citata Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011)⁹.

Quanto al panorama legislativo italiano, nel quale la norma cardine in tema di violenza domestica è rappresentata dall'art. 572 c.p. che punisce le condotte di maltrattamenti contro familiari o conviventi¹⁰, la repressione del fenomeno ha di recente

Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione, contrasto, Roma, 2007, p. 147.

⁶ Cfr. A. PAUNCZ, *Verso il luogo delle origini: riflessioni di una operatrice eretica*, in A. Bozzoli – M. Merelli – M.G. Ruggerini, *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Roma, 2014, pp. 341 ss.

⁷ Sulla c.d. «questione maschile» è possibile consultare I. MERZAGORA BETSOS, *Uomini violenti: i partner abusanti e il loro trattamento*, Milano, 2009; G. CREAZZO – L. BIANCHI (a cura di), *Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità*, Roma, 2009; A. BOZZOLI – M. MERELLI – M.G. RUGGERINI, *Il lato oscuro degli uomini*, cit.

⁸ G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia*, commento a Trib. Sorveglianza di Venezia, ord. 7 gennaio 2012, n. 5, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 842.

⁹ Per una esaustiva ricognizione di tali strumenti si rimanda a R. CANU, *La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale ed europeo*, cit., pp. 51 ss.; G. BELLANTONI, *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n. 119/2013*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, pp. 645 ss. Sulla Convenzione di Istanbul si veda in particolare A. DI STEFANO, [La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#), in questa *Rivista*, 11 ottobre 2012.

¹⁰ Per una completa disamina della fattispecie si consultino F. M. ZANASI, *Violenza in famiglia e stalking. Dalle*

ritrovato impulso grazie alle novità introdotte dalla l. 119/2013 (c.d. legge sul femminicidio), molte delle quali mutuata dalla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Si tratta di novelle legislative di carattere processuale volte ad attribuire alla vittima di violenza di genere una centralità inedita nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede coinvolta¹¹.

Accanto alla tutela penalistica si rinvengono inoltre strumenti di tutela amministrativa, anch'essi introdotti con la l. 119/2013 (ammonimento da parte del Questore e permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)¹², nonché strumenti propri dalla tutela civile della famiglia, come gli ordini di protezione contro gli abusi familiari che siano causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, attraverso i quali il giudice, oltre ad ingiungere la cessazione della condotta pregiudizievole e l'allontanamento dalla casa familiare, può adottare prescrizioni ulteriori volte a comprimere in modo più o meno incisivo la libertà del destinatario dell'ordine¹³.

Vi è dunque da chiedersi perché, nonostante la parvenza di una protezione quasi «sistemica» per la donna vittima di violenza, la cifra nera relativa agli abusi domestici raggiunga il 93,7% per le violenze subite ad opera del partner attuale e l'85,5% per quelle perpetrate dall'ex partner¹⁴. Se, da un lato, la risposta è indubbiamente da ricercare nelle dinamiche stesse della violenza, d'altro lato tali numeri sono imputabili alle debolezze

indagini difensive agli ordini di protezione, Milano, 2006; G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti: dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Milano, 2012; A. SORGATO, *Reati endofamiliari e contro i soggetti deboli*, Torino, 2014.

¹¹ Fra le più significative si possono ricordare il dovere di informazione sul mutamento del regime cautelare (art. 299 c.p.p.), gli obblighi di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (artt. 408 co. 3-bis e 415-bis co. 1 c.p.p.), nonché le modifiche apportate alla disciplina dell'incidente probatorio e dell'escussione protetta della vittima vulnerabile anche qualora maggiorenne (artt. 398 co. 5-ter e 498 co. 4-quater c.p.p.). La disamina di tali novità legislative è approfonditamente affrontata in P. DE MARTINO, [Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE](#), in questa *Rivista*, 8 ottobre 2013; L. PISTORELLI, [Prime note sulla legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l'altro di "violenza di genere" e di reati che coinvolgono minori. Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di cassazione](#), in questa *Rivista*, 18 ottobre 2013; A. MARANDOLA, *Nuove norme in materia di violenza di genere: aspetti processuali*, in *Studium iuris*, 2014, pp. 527 ss.; R. A. RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 2352 ss.

¹² Sul punto cfr. E. LO MONTE, [Repetita \(non\) iuvant, una riflessione 'a caldo' sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013, in tema di 'femminicidio'](#), in questa *Rivista*, 12 dicembre 2013 e F. BARTOLINI, *Considerazioni su alcune delle misure anti violenza contenute nella l. n. 119/2013 su sicurezza pubblica e femminicidio*, in *Riv. pen.*, 2013, pp. 1203 ss.

¹³ Per approfondimenti si consultino P. PITTARO, *Limitata, ma incisiva modifica alla legge sulle misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 2004, pp. 5 ss.; S. SILVANI, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (Artt. 2-8 Legge 4 aprile 2001, n. 154 – Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in P. Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, Vol. VII, *Aggiornamenti*, Milano, 2006, pp. 154 ss.; M. PALADINI (a cura di), *Gli abusi familiari. Misure personali e patrimoniali di protezione. Profili di diritto civile, penale e comparato*, Padova, Cedam, 2009; A. SCALERA, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *Giur. mer.*, 2013, pp. 231 ss.

¹⁴ ISTAT, *La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014*, Roma, 2015, disponibile a questo [link](#).

che minano la credibilità del sistema giudiziario penale nel porsi come risposta concreta ed effettiva per le vittime che chiedono giustizia¹⁵.

In primo luogo, si riscontrano alcune criticità relative all'operato delle forze dell'ordine: invero, pur registrando un complessivo calo dei giudizi negativi nel corso degli anni, si biasimano ancor oggi scarsa specializzazione degli operanti nella ricezione delle denunce di violenza domestica, nonché pratiche di minimizzazione sistematica e inopportuni tentativi di conciliazione attuati senza considerare adeguatamente le esigenze di protezione della vittima; né può dirsi che tali mancanze siano sanate da prassi virtuose poste in essere da altri attori istituzionali dell'*iter* giudiziario, dovendosi con rammarico rilevare come solo pochi uffici della Procura siano dotati di *pool* di pubblici ministeri che si occupino specificamente di reati contro soggetti deboli, e come altresì difetti una formazione mirata fra i professionisti degli ordini forensi¹⁶.

Le vittime devono inoltre fronteggiare un modello di giustizia altamente burocratizzato che oltre a minare alla radice la possibilità di instaurare un rapporto di fiducia con le istituzioni, compromette sensibilmente la ragionevole durata dei processi, pregiudicandone di fatto la funzione stessa.

A ciò si aggiunga che spesso, in assenza di un adeguato sforzo investigativo, l'impianto probatorio si basa esclusivamente sulla testimonianza della vittima, con la conseguenza che il ritiro della querela ovvero la ritrattazione della denuncia inficiano gravemente la solidità dell'accusa¹⁷. Invero, l'impunità caratterizza in modo significativo

¹⁵ In argomento P. ROMITO, *Violenza alle donne e risposte delle istituzioni. Prospettive internazionali*, Milano, 2000; A. CERETTI, *Violenza intrafamiliare e mediazione*, in M.A. Guida (a cura di), *I figli di genitori separati. Ricerca e contributi sull'affidamento e la conflittualità*, Atti del Convegno Milano, 8 Ottobre 2005, Milano, 2006; D. DANNA, *Stato di famiglia: le donne maltrattate di fronte alle istituzioni*, Roma, 2009; CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Iniziative per migliorare la risposta di giustizia nell'ambito della violenza familiare*, 8 luglio 2009, consultabile all'indirizzo www.csm.it; G. CREAZZO, *Se le donne chiedono giustizia*, cit. Sulle motivazioni che inducono le donne dei Paesi dell'Unione Europea a non sporgere denuncia è inoltre possibile consultare i dati dell'indagine FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY, *Violence against women: an EU-wide survey*, disponibile sul sito www.fra.europa.eu, analizzati e commentati in C. PECORELLA, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in questa *Rivista*, 5 ottobre 2016, pp. 12 ss.

¹⁶ È quanto emerge in E. BASCELLI, P. ROMITO, *L'intervento della polizia nei casi di maltrattamento domestico*, in P. Romito (a cura di), *Violenza alle donne e risposte delle istituzioni*, cit., pp. 169 ss. e in R. PALIDDA, *Protezione e giustizia per le donne che subiscono violenza: il punto di vista dei testimoni*, in G. Creazzo (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia*, cit., pp. 207 ss.

¹⁷ In primo luogo è bene evidenziare che di frequente, stante l'impossibilità di dimostrare la continuità della condotta vessatoria ovvero il dolo unitario e programmatico diretto alla sistematica oppressione della persona offesa, il delitto di maltrattamenti viene riqualificato in uno o più reati di minore gravità (percosse, lesioni personali di lieve entità, minaccia semplice) rispetto ai quali la remissione della querela comporta l'estinzione (come dimostrano i dati emersi in C. PECORELLA – P. FARINA, *La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in questa *Rivista*, 10 aprile 2018, pp. 21 ss.); inoltre, quandanche la contestazione sia propriamente quella di cui all'art. 572 c.p., la procedibilità d'ufficio del delitto in parola non impedisce la compromissione dell'esito del giudizio in caso di ritrattazione o mancata collaborazione da parte della vittima, così come testimoniato dalle parole di un procuratore intervistato in A. GRIBALDO, *Violenza, intimità, testimonianza. Un'etnografia delle dinamiche processuali*, in G. CREAZZO (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia*, cit., p. 257: «[...] se io ho in un processo una persona offesa, unica testimone, non collaborativa, il mio

il fenomeno della violenza domestica, traducendosi in una inesorabile lesione della correlazione tra effettività della sanzione ed effettività della norma penale, correlazione da cui la norma incriminatrice stessa trae conferma della propria efficacia¹⁸.

Connaturata alle dinamiche processuali si rivela inoltre la c.d. vittimizzazione secondaria¹⁹. L'esperienza del processo comporta infatti non solo l'esposizione pubblica di vissuti dolorosi e umilianti, ma anche l'adozione di un linguaggio – quello processuale – costruito per esprimere una contrapposizione di ruoli che impedisce alla persona offesa di superare una condizione di radicata vittimizzazione per il tramite di un confronto dialogico con il reo il quale, d'altra parte, non è in alcun modo incentivato ad assumere un atteggiamento "altro" rispetto ad una posizione processuale ancorata a logiche meramente difensive o premiali²⁰.

In conclusione, si può parlare di una cronica insoddisfazione del bisogno di giustizia espresso dalle donne che subiscono violenza all'interno delle relazioni affettive. Le vittime domandano infatti al sistema penale di coniugare esigenze di protezione, che richiedono un intervento materiale volto a garantirne l'incolumità psicofisica, ed esigenze di giustizia che si sviluppano invece in una dimensione simbolica e pedagogica, legata alla necessità di ristabilire la verità e la responsabilità di quanto accaduto al fine di trasmettere un messaggio di ferma condanna della violenza²¹.

processo è già finito, perché è vero che io devo procedere d'ufficio, però devo anche andare a fare un processo dove la persona offesa va davanti a un giudice a ripetere le cose che ha dichiarato nella querela. Se non lo fa, o la fa parzialmente, o lo fa in modo renitente o altro, il mio processo è destinato al fallimento. Quindi è vero che io devo procedere lo stesso, ma è anche vero che non si arriverà mai a una condanna: sono due verità».

¹⁸ Sul vasto tema del principio di effettività cfr. *ex multis* C. E. PALIERO, *Il principio di effettività del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, pp. 430 ss. Per la consultazione di alcuni dati circa l'incidenza e i contenuti delle sentenze di condanna si rimanda a C. PECORELLA – P. FARINA, *La risposta penale alla violenza domestica*, cit., pp. 14 ss. e D. ARCIDIACONO, S. CROCETTI, *Le risposte del sistema della giustizia penale alle violenze nelle relazioni di intimità*, in G. Creazzo (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia*, cit., pp. 309 ss.

¹⁹ La vittimizzazione secondaria comprende i danni che «derivano dalle risposte che offrono le costruzioni sociali preposte alla tutela della vittime: il mancato riconoscimento della condizione della vittima, la frustrazione delle aspettative e la reazione sociale all'evento possono incidere sull'immagine che la persona ha di sé e sul proprio contesto relazionale» (I. PATERNOSTRO, *Vittimizzazione primaria e secondaria*, in A.M. Casale – P. De Pasquali – M. S. Lembo (a cura di), *Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e criminologici*, Rimini, 2014, pp. 23 ss.). Sul punto cfr. altresì G. FANCI, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in *Riv. crim. vitt. sic.*, Vol. V, 3, 2011, pp. 53 ss.

²⁰ Cfr. A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in AA. VV., *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, *Criminologia*, Milano, 2000, pp. 789 ss.; L. EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l'ordinamento giuridico?*, in *Criminalia*, 2010, p. 654; R. PALIDDA, *Protezione e giustizia per le donne che subiscono violenza*, cit., pp. 183 ss.; A. GRIBALDO, *Violenza, intimità, testimonianza*, cit., pp. 251 ss.

²¹ Cfr. L. EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato*, cit., pp. 647 ss.; G. CREAZZO, *Perché non denuncia? Prospettive internazionali: i risultati della ricerca in Italia, Spagna, Romania e Inghilterra*, in Id. (a cura di), *Se le donne chiedono giustizia*, cit., pp. 69 ss.; M. PIRRONE, *La denuncia/querela e le sue difficoltà dal punto di vista delle donne vittime di violenza in famiglia*, in P. Romito – M. Melato (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori: una guida per chi lavora sul campo*, Roma, 2013, pp. 211 ss.

Allo stato attuale, se l'applicazione di una pena può, al più, dare risposta alle esigenze di protezione delle vittime, non è invece in grado di imprimere nel reo un monito profondo che ne favorisca la rieducazione, né di assicurare alla donna, nonché alla collettività, garanzie circa il contenimento del rischio di recidiva²².

Tale insoddisfazione nei confronti del modello di giustizia tradizionale, unita al ruolo giocato dalla c.d. vittimologia²³ nella riscoperta della figura della persona offesa all'interno delle dinamiche processuali, ha indotto gli operatori del settore ad interrogarsi sulla possibilità di fare ricorso ad un nuovo paradigma di giustizia: quello riparativo.

3. La giustizia riparativa.

La giustizia riparativa (traduzione dell'anglicismo *restorative justice*) costituisce un tema sul quale si sono accesi, già da alcuni decenni, i riflettori di un dibattito assai vivace che in ragione della sua dimensione multidisciplinare coinvolge non solo il sapere giuridico, ma anche la criminologia, la sociologia, l'antropologia e la psicologia comportamentale e sociale²⁴.

Configuratosi inizialmente come nuovo approccio per affrontare il conflitto generato dalla commissione di un fatto di reato, il paradigma riparativo si è ben presto affacciato ad altri ambiti del vivere comune (famiglia, scuola, ambiente di lavoro) al punto da poter oggi affermare, senza tema di smentita, l'esistenza di una vera e propria *cultura riparativa*, intesa come filosofia di prevenzione e gestione dei conflitti fondata su ascolto, dialogo e corresponsabilizzazione²⁵.

²² Nell'ambito del contrasto alla violenza domestica assistiamo a quella crisi del «mito della rieducazione» cui fanno riferimento G. BETTIOL, *Il mito della rieducazione*, in AA. VV., *Sul problema della rieducazione del condannato*, Padova, 1964 ed E. DOLCINI, *La 'rieducazione del condannato' tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, pp. 469 ss. per descrivere l'atteggiamento di sfiducia nei confronti della funzione rieducativa della pena che negli anni Settanta ha fatto la fortuna delle tendenze neoretribuzionistiche, all'indomani della crisi dello Stato sociale e della diffusione di dati scoraggianti circa l'incidenza del finalismo rieducativo sull'abbassamento dei tassi di recidiva, anche relativi a Paesi con sistemi penali e penitenziari fra i più all'avanguardia quali Svezia e Stati Uniti (cfr. D. LIPTON, R. MARTINSON, J. WILKS, *The effectiveness of correction treatment. A survey of treatment evaluation studies*, New York, 1975).

²³ La vittimologia è una branca della criminologia che, sviluppatasi a partire dagli anni Quaranta dello scorso secolo, promuove la rivalutazione del ruolo della persona offesa nel binomio autore-vittima di reato tenendo in grande considerazione anche le conseguenze psicologiche – e non solo patrimoniali – derivanti alla vittima dall'aver subito un crimine (S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, in *Riv. crim. vitt. sic.*, Vol. VI, 3, 2012, pp. 62 ss.). Fra gli scritti sul tema si segnalano ex multis G. GULOTTA, *La vittima*, Milano, 1976 e A. SAPONARO, *Vittimologia*, Milano, 2004.

²⁴ G. MANNOZZI – G. A. LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, pp. 155 ss. In particolare, il confronto sul tema ha preso avvio in Canada e negli Stati Uniti a partire dagli anni Settanta, per poi approdare nel continente europeo sul finire degli anni Ottanta (cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, pp. 30 ss.).

²⁵ Così G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa «al lavoro»: il progetto di «umanesimo manageriale»*, in G. MannoZZi – G. A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna,

Con specifico riguardo alla giustizia riparativa, essa è pressoché all'unanimità definita come un modello alternativo di giustizia penale che, nelle parole di colui che ne è considerato il fondatore, «coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo»²⁶.

Il paradigma riparativo incentiva infatti l'instaurazione di una dinamica dialogica fra i soggetti coinvolti dalla commissione del reato, restituendo loro quella centralità necessaria affinché tornino ad essere protagonisti della gestione del conflitto che ne è derivato.

L'esperienza di vittimizzazione non solo viene riconosciuta, ma assume una rilevanza inedita grazie alla previsione di uno spazio comunicativo in cui la persona offesa può riscoprire l'importanza di una narrazione informale, libera dalle stringenti logiche processuali, della sofferenza provocata dal reato, intesa come «emozione che si impossessa della vita modificando il senso delle relazioni con se stessi e con gli altri, la forma degli affetti, lo scandire delle attività»²⁷.

Il medesimo spazio comunicativo è altresì concesso alla comunità interessata dal reato affinché possa esporre quali ripercussioni il fatto abbia avuto sul tessuto sociale e rispetto al senso di sicurezza dei consociati, i quali sono spesso indotti a mutare comportamenti e stili di vita (basti pensare agli accorgimenti adottati dai cittadini che abbiano notizia di una serie di furti avvenuti in un determinato quartiere). La comunità colpita dal reato può inoltre dettare le condizioni per la riparazione dei danni subiti e svolgere così un ruolo primario nell'amministrazione della giustizia: tale aspetto è fondamentale poiché attraverso una gestione comunitaria del conflitto la comunità può ottenere quelle risposte di cui rimarrebbe priva, «spossata dei propri atti e deresponsabilizzata rispetto alle conseguenze degli atti altrui»²⁸, allorché il sistema penale fallisca.

Nello schema dialogico della giustizia riparativa anche il reo diviene co-protagonista nella gestione del conflitto in quanto non vi può essere alcun

2015, pp. 209 ss.

²⁶ Definizione proposta da H. ZEHR, *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice*, Scottsdale, 1990, p. 181. Per altre nozioni di giustizia riparativa avanzate dai maggiori studiosi del fenomeno si veda G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., pp. 43 ss. Giova inoltre sottolineare che la giustizia riparativa non deve essere confusa con le procedure di ADR (acronimo di *Alternative dispute resolution*), ovvero pratiche di risoluzione extragiudiziale delle controversie perlopiù attuate in ambito civilistico, non necessariamente consensuali, ispirate a modelli transattivo-conciliativi che non prevedono un rapporto marcatamente dialogico fra le parti (cfr. G. MANNOZZI, *La «visione» di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia*, in G. MannoZZi – G. A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa*, cit., pp. 232 ss.).

²⁷ A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia*, cit., p. 714. Nei sistemi di giustizia penale tradizionale alla vittima è invece attribuito un ruolo secondario e marginale, configurandosi come «termine di riferimento che continua [...] ad essere – prima, durante e dopo il processo – normalmente trattenuto nei sotterranei dell'edificio giurisdizionale. Nel migliore dei casi, implicito e silente. Si tratta, più che della vittima, dell'oggetto reale o simbolico dell'offesa: di volta in volta, una persona fisicamente individuata, la collettività, le istituzioni, quando non veri e propri valori ideologici dell'ordinamento» (M. BOUCHARD, *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, in *Quest. giust.*, 3-4, 1992, pp. 764 ss.).

²⁸ J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Milano, 2000, p. 39.

riconoscimento dei soggetti coinvolti dal reato, né delle conseguenze dannose da essi subite, se egli non intraprende un percorso volto all'assunzione di responsabilità rispetto al proprio comportamento. Tale percorso, stimolato dal confronto con la vittima del reato e con la comunità, conduce al superamento della «logica della negazione sistematica»²⁹ della sofferenza derivante dal reato, favorendo nel reo un ripensamento critico dei propri agiti da cui può scaturire la sincera volontà di adoperarsi per riparare, materialmente o simbolicamente, il danno causato (inteso nella sua dimensione globale, quale sommatoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali).

Si consideri infine che il paradigma riparativo, esaltando il principio rieducativo della pena, si pone come modello di giustizia intrinsecamente in grado di soddisfare le logiche della prevenzione generale e speciale (dalle quali purtuttavia si discosta). Invero, grazie alla capacità di favorire l'autocritica da parte del reo e la sua libera scelta di abbracciare, per il futuro, modelli comportamentali rispettosi delle norme in precedenza violate, la giustizia riparativa si dimostra in grado, da un lato, di neutralizzare il rischio di recidiva e, dall'altro, di promuovere nella comunità la riaffermazione del valore della norma violata³⁰.

4. La mediazione autore-vittima.

La natura «tentacolare»³¹ della giustizia riparativa rende tanto molteplici le sue declinazioni quanto vari gli strumenti di cui dispone, calibrati sulle peculiarità di gestione del singolo caso concreto (ad es. tipo di reato commesso, soggetti coinvolti, ecc.)³².

²⁹ J. FAGET, *I «ragionevoli compromessi» della mediazione penale*, in *Studi quest. crim.*, IV, 1, 2009, p. 67.

³⁰ Significative sul punto le parole di L. EUSEBI in *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato*, cit., p. 646, secondo cui «una norma che sappia imporsi su chi l'abbia violata consolida in maniera del tutto particolare, specie con riguardo all'ambiente di provenienza del trasgressore, la sua attitudine a orientare effettivamente le condotte».

³¹ G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, in G. De Francesco – E. Venafro (a cura di), *Meritevolezza di pena e logiche deflattive*, Torino, 2002, p. 120.

³² I modelli di intervento annoverati nel paradigma riparativo dall'*International Scientific and Professional Advisory Council* (ISPAC) spaziano dalle scuse formali (c.d. *apology*), ai lavori socialmente utili svolti dal reo nei confronti della vittima o della comunità; dai «Consigli commisurativi» (*Community Sentencing/Peacemaking Circles*), una forma comunitaria di processo che ha lo scopo di addivenire alla predisposizione di un programma riparativo che contempra la ristorazione dei danni arrecati a tutti i soggetti interessati dal reato, ai *Victim Impact Panel*, istituti operanti in fase post-processuale con lo scopo di dare voce ai sentimenti delle vittime mediante l'incontro di un ristretto gruppo di vittime aspecifiche con alcuni autori di reati analoghi a quelli subiti. Deve inoltre registrarsi la vasta diffusione del *Community/Family Group Conferencing* («Dialogo esteso ai gruppi parentali»), un modello di mediazione c.d. allargata che coinvolge tutti i soggetti interessati dalla commissione del reato: non solo reo e vittima, ma anche i loro familiari e alcuni membri fondamentali delle comunità di appartenenza, gli operatori sociali e finanche la stessa Autorità che ha inviato il caso in mediazione. Cfr. G. MANNOZZI, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della «Dichiarazione di Vienna»*, in *Rass. penit. crim.*, 1-3, 2000, pp. 13 ss.; ID., *La giustizia senza spada*, cit., pp. 125 ss.; G. TRAMONTANO, *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rass. penit. crim.*, 2, 2010, pp. 49 ss.; G. MANNOZZI, *La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione,*

Ai fini del presente contributo, un approfondimento particolare è dedicato allo strumento della mediazione autore-vittima (*Victim-Offender Mediation*), considerata la «pietra angolare»³³ del paradigma riparativo, la quale si configura come un «processo dialettico di attivazione della conoscenza tra autore e vittima (che può funzionare anche come fattore di stabilizzazione sociale), in cui il mediatore è chiamato a ricostruire fra le parti lo spazio comunicativo intersoggettivo e a trovare un ‘segno’ comune che possa condurre al superamento del conflitto»³⁴.

Sulla base di tale definizione è possibile cogliere e approfondire alcuni tratti distintivi della mediazione³⁵.

In primo luogo, riveste un’importanza determinante la partecipazione attiva delle parti, fondata sul libero consenso. Nella prospettiva mediatoria il reato viene infatti considerato nella sua dimensione di «offesa contro le persone» e non già di «offesa contro lo Stato»³⁶, riconsegnando ai soggetti direttamente interessati dalla sua commissione il diritto di gestire il conflitto che ne è derivato in un’ottica negoziale che, lungi dal comportare la mediazione del precetto penale violato, propone piuttosto un confronto «all’insegna del comando incluso nel precetto»³⁷.

Grazie alla mediazione si apre un dialogo sul reato che consente alle parti di raccontarsi, di esternare i sentimenti ad esso collegati e di ottenere la ricostruzione della verità intesa non in senso processuale (sul fatto storico e sulla responsabilità), ma come verità sulle motivazioni del reato e sul contesto che ne ha determinato la genesi.

Tale sviluppo dialogico si dimostra idoneo a promuovere sia la responsabilizzazione del reo, sia l’avvio del processo di superamento del trauma da parte della vittima, rendendo possibile rispondere all’interrogativo «Perché? E perché proprio a me?» destinato a rimanere altrimenti irrisolto nella tradizionale dialettica processuale³⁸. Attraverso il dialogo si accorda alle parti la possibilità di «riconoscersi» e superare (senza dimenticare) la dicotomia dei ruoli reo/vittima imposta dal diritto

riparazione ed empatia, cit.; D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, Bari, 2015, pp. 72 ss.; M. BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, in *Quest. Giust.*, 2, 2015, pp. 67 ss.

³³ G. MANNOZZI, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della «Dichiarazione di Vienna»*, cit., p. 19.

³⁴ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 359. Per una definizione normativa di mediazione si consideri l’art. 1 della Raccomandazione n. 99 (19) del Consiglio d’Europa sulla «Mediazione in materia penale», secondo cui per mediazione si intende «ogni processo che permetta alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, qualora vi consentano liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal conflitto, con l’aiuto di un terzo imparziale».

³⁵ In argomento M. BOUCHARD, *La mediazione: una terza via per la giustizia penale?*, cit.; A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, cit.; J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, cit.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., pp. 339 ss.; A. ROMANO, *Il conflitto e la mediazione*, in *Rass. penit. crim.*, 1, 2011, pp. 47 ss.; D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., pp. 63 ss.

³⁶ J. FAGET, *I «ragionevoli compromessi» della mediazione penale*, cit., p. 60.

³⁷ A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, cit., p. 763.

³⁸ Interrogativo centrale nella riflessione di Gherardo Colombo nel docufilm «*Restorative Justice*». *Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa*, 2014, disponibile all’indirizzo www4.uninsubria.it. Per alcune pregnanti considerazioni sull’interazione fra i concetti di verità processuale e verità effettiva nelle dinamiche del «fare giustizia» si rimanda inoltre a L. EUSEBI, *Dirsi qualcosa di vero dopo il reato*, cit., pp. 637 ss.

penale, consentendo alla nettezza delle contrapposizioni di attenuarsi ed evolvere positivamente³⁹.

In tale contesto il mediatore svolge un ruolo fondamentale e irrinunciabile, proponendosi quale soggetto terzo, neutrale e imparziale: una sorta di «*catalizzatore del conflitto*»⁴⁰ che interpone fra le parti e i sentimenti di cui sono portatrici la distanza necessaria affinché tali sentimenti siano governabili, contenendone la forza potenzialmente distruttiva, e consentendo l'instaurazione di un flusso comunicativo fra i protagonisti del conflitto⁴¹.

5. La complementarità del paradigma riparativo-mediatorio.

I principi cardine della giustizia riparativa e della mediazione costituiscono novità dirompenti rispetto alla classica idea di giustizia: all'inedita centralità della figura della vittima e delle esigenze di cui è portatrice, si accompagna una altrettanto inedita concezione di «responsabilità attiva» che proietta l'inflizione della pena nell'orizzonte futuro della risocializzazione e della reintegrazione del reo, affrancato dalle logiche di una «responsabilità passiva» che cristallizza il passato e lo ancora alla commissione del reato, impendendo il ristoro delle conseguenze dannose che ne sono derivate⁴². Cionondimeno, occorre domandarsi se la *restorative justice* possa operare nell'ordinamento nazionale quale paradigma alternativo ed autonomo di giustizia, ovvero se non sia più utile valutare una sua interazione «complementare» rispetto a modalità di attuazione della giustizia penale già note, al fine di reperire innovative

³⁹ In tale percorso evolutivo possono essere individuate secondo J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, cit., pp. 67 ss., tre fasi fondamentali: la *teoria*, in cui autore e vittima esprimono sentimenti, pensieri e stati d'animo collegati al conflitto provocato dal reato; la *krisis*, che ospita le reazioni stimulate dai racconti delle parti e l'interrogazione delle emozioni e della sofferenza emerse; infine la *catarsi*, fase in cui le parti raggiungono una coscienza più profonda del conflitto che consente loro di allontanarsene, superandolo. Giova peraltro sottolineare che il superamento del conflitto e la sua rilettura in chiave futura non sono sinonimo di perdono, quantomeno non necessariamente, ed è fondamentale che ciò sia chiarito fin da subito alle parti che si accostano alla mediazione (cfr. G. MANNOZZI – G. A. LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia*, cit., pp. 170 ss.). Da un punto di vista più strettamente strutturale-organizzativo, invece, possono essere individuate nel percorso di mediazione quattro fasi: la presa in carico del caso, la preparazione della mediazione attraverso colloqui separati con le parti, lo svolgersi della mediazione e la fase di *follow up* per verificare l'attuazione dell'accordo eventualmente raggiunto (cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, cit., pp. 121 ss.).

⁴⁰ A. CERETTI in *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, cit., p. 797.

⁴¹ Cfr. M. BOUCHARD – G. MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Milano, 2005, pp. 200 ss.

⁴² I concetti di «responsabilità attiva» e «responsabilità passiva» sono proposti da G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, cit., pp. 131 ss. Nel paradigma riparativo risultano pertanto superate sia la vetusta concezione retributiva della pena, quale mero esercizio di forza da parte dello Stato, sia gli schemi della prevenzione generale e speciale, quantomeno intese nelle rispettive accezioni negative, che vedono la minaccia della pena quale strumento per orientare le condotte dei consociati, ovvero quale mezzo per rendere inoffensivo l'autore del reato per il tramite della detenzione (cfr. L. EUSEBI, *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, pp. 1157 ss.).

soluzioni ai problemi sollevati dalla necessità di un profondo ripensamento dei principi e degli istituti propri del diritto penale.

Invero, la mediazione autore-vittima ha da tempo trovato terreno fertile nell'ambito della giustizia minorile (il riferimento va agli articoli 9, 27 e 28 del D.P.R. 448/1988 che consentono alla mediazione di svolgere un ruolo importante in relazione agli istituti della tenuità del fatto e della sospensione del processo con messa alla prova), per poi prospettare la ragionevole speranza di una sua proficua applicazione anche in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, settore in cui sono stati introdotti l'obbligo per il giudice di promuovere la conciliazione fra le parti, la non procedibilità per particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (artt. 29, co. 4, 34 e 35 d.lgs. n. 274/2000)⁴³. Né si devono trascurare, nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, i connotati riparativi di cui si caratterizza l'affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 l. n. 354/1975), misura alternativa alla detenzione che prevede la possibilità per l'affidato di adoperarsi in favore della vittima del reato, realizzando una coincidenza di esigenze risocializzative e riparative⁴⁴.

Quanto all'interazione fra la giustizia riparativa e il corpus delle norme di diritto penale sostanziale, alcuni istituti di recente introduzione si rivelano di particolare interesse.

Con la legge del 28 aprile 2014 n. 67 è stata introdotta la sospensione del procedimento con messa alla prova, istituto grazie al quale sembra per la prima volta configurarsi uno spazio di concreta operatività per la mediazione all'interno del procedimento penale ordinario⁴⁵. Tale modalità alternativa di definizione del processo

⁴³ Tali istituti rappresentano esempi della c.d. *diversion*, intesa come l'insieme dei percorsi alternativi che, pur non coincidendo con l'inflizione della pena, consentono di raggiungere i medesimi scopi che il processo penale si prefigge. Per approfondimenti si vedano UFFICIO CENTRALE GIUSTIZIA MINORILE (a cura di), *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive. Atti del seminario di studi*, Milano, 1999; A. MORRONE, *Mediazione e riparazione del danno nella competenza penale del giudice di pace*, in *Rass. penit. crim.*, 1-3, 2000, pp. 55 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., pp. 245 ss. e 281 ss.; M. BOUCHARD – G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., pp. 164 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, pp. 281 ss.; G. MANNOZZI, *Giustizia penale e giustizia riparativa: alternative o destini incrociati?*, in *Themis*, 9, 2011, pp. 37 ss.; B. BERTOLINI, [Esistono autentiche forme di 'diversione' nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 4/2015, pp. 47 ss.; C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 13 novembre 2017, pp. 8 ss.

⁴⁴ Cfr. G. ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *Arch. pen.*, 2, 2015, pp. 508 ss. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inoltre istituito nel 2009 l'Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, contribuendo alla promozione di alcuni interessanti progetti avviati nelle carceri di Bollate e Pavia che potrebbero fungere da modello per introdurre, in fase di esecuzione della pena, programmi di incontro reo-vittima o con vittima aspecifica, nonché lo strumento, ancora poco sfruttato, dei *Conference groups* (sul punto F. BRUNELLI, *La giustizia riparativa nella fase esecutiva della pena: un ponte tra carcere e collettività*, in G. Manozzi – G. A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa*, cit., pp. 189 ss.).

⁴⁵ In argomento V. BOVE, [Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/14](#), in questa *Rivista*, 25 giugno 2014; D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., pp. 207 ss.; R. BARTOLI, [La "novità" della sospensione del procedimento con messa alla prova](#), in questa *Rivista*, 9 dicembre 2015; R. MUZZICA, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, in *Proc. pen. e giust.*, 3, 2015, pp. 158 ss.



9/2018

consente di pervenire ad una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato in seguito all'adozione di condotte riparatorie nell'ambito di un progetto di trattamento che può prevedere, ai sensi dell'art. 141-ter, co. 3, disp. att. c.p.p., il ricorso alla mediazione, anche avvalendosi di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

La sospensione del procedimento con messa alla prova merita sicuramente di essere salutata con favore, sebbene la sua incidenza risulti fortemente ridimensionata sia in ragione del ristretto spazio applicativo dell'istituto⁴⁶, sia alla luce delle perplessità circa la sua rispondenza a logiche propriamente riparative, le quali sembrano invero cedere il passo a più pressanti istanze deflattive⁴⁷.

Simili perplessità sono sorte altresì rispetto all'art. 162-ter c.p., introdotto dalla Riforma Orlando (l. n. 103/2017) e rubricato «Estinzione del reato per condotte riparatorie», in virtù del quale, per i reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, qualora l'imputato abbia interamente riparato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, mediante restituzioni o risarcimento, il danno cagionato dal reato e ne abbia inoltre eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose.

I commentatori della norma hanno in particolare rilevato come l'ambito di applicazione dell'istituto, limitato ai reati perseguibili a querela, coinciderebbe di fatto con le ipotesi in cui risulta già evidente l'assenza di volontà conciliativa, avendo la persona offesa manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di procedere alla remissione, cosicché il vero intento dell'istituto sembrerebbe quello di ottenere una riparazione meramente materiale, e non simbolica, atta a giustificare l'estinzione del reato; è stata inoltre evidenziata la subalternità del ruolo ricoperto dalla persona offesa, la quale non dispone di alcun potere di veto rispetto all'eventuale dichiarazione di estinzione, potendo il giudice ritenere la congruità della somma offerta con le modalità di cui agli artt. 1208 ss. c.c. a titolo di risarcimento anche nel caso in cui tale somma non sia stata dalla persona offesa accettata⁴⁸.

⁴⁶ La sospensione del procedimento con messa alla prova può operare limitatamente ai reati di media gravità puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, autonoma, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, e ai reati previsti dall'art. 550, co. 2, c.p.p. Non mancano peraltro le opinioni di chi ne caldeggia l'estensione anche ai reati di stalking e maltrattamenti proprio in virtù della possibilità, prevista dall'art. 168-bis c.p., che il programma da svolgere durante l'affidamento dell'imputato al servizio sociale implichi l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, previsione particolarmente significativa se si considera l'importanza riconosciuta ai percorsi trattamentali per uomini violenti nell'ottica di un contrasto serio e radicale del fenomeno della violenza di genere (C. MINNELLA, *Maltrattamenti, stalking, femminicidio quale effetto dell'incapacità relazionale*, in www.dirittoegiustizia.it, 20 luglio 2015).

⁴⁷ Cfr. R. MUZZICA, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti*, cit., pp. 170 ss.; C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 10. Considerazioni differenti si rinvencono in V. BOVE, *Messa alla prova, a poco più di un anno: quali, ancora, le criticità?*, in questa *Rivista*, 22 dicembre 2015, pp. 3 ss., in cui l'A. cita altresì alcune pronunce di legittimità che riconoscono, esaltandola, la vocazione riparativa dell'istituto, pur non disconoscendone la funzione retributiva.

⁴⁸ Cfr. A. DE LIA, *"I delitti senza pena": note a margine del nuovo art. 162-ter c.p.*, in www.laegislazionepenale.eu,

Tali aperture al paradigma riparativo-mediatorio, per quanto timide e controverse, testimoniano il «processo di disgregazione del monopolio del *castigo* quale istanza caratterizzante il sistema sanzionatorio»⁴⁹ ed offrono spunti di riflessione per una sua più ampia applicazione sia in un contesto pre-processuale, onde sterilizzare l'esercizio dell'azione penale, sia in fase di giudizio (configurandosi come *probation*) sia, da ultimo, in fase esecutiva, ove comporterà la sospensione della condanna ovvero inciderà sulle modalità di attuazione della pena, consentendo così di superare il tradizionale iato fra esecuzione carceraria della pena e rinuncia *tout court* alla pretesa punitiva⁵⁰. Si conferma pertanto l'opportunità di guardare alla *restorative justice* quale paradigma di giustizia alternativo e al contempo complementare rispetto a quello tradizionale, nell'ottica di una proficua interazione che conduca ad una progressiva *istituzionalizzazione* degli strumenti e dei principi innovativi che le sono propri, nella speranza di colmare il vuoto di effettività che affligge l'ordinamento penale nel suo complesso⁵¹.

20 febbraio 2018, pp. 4 ss.; C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., pp. 25 ss.; R. G. MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflative: prime riflessioni de iure condito*, in www.questionegiustizia.it, 20 giugno 2017; C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, pp. 1274 ss., Id., *Primi ripensamenti del legislatore sull'art. 162-ter c.p.: la conferma di una norma con valenza simbolica*, in www.laegislazionepenale.eu, 8 gennaio 2018, pp. 5 ss.; R. MUZZICA, *Sull'art. 162-ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile a fini deflattivi*, in *Arch. pen.*, 1, 2018, pp. 10 ss. È inoltre significativo notare, ai fini del tema che qui ci occupa, come l'istituto in parola avesse inizialmente trovato applicazione, trattandosi di reato procedibile a querela rimettibile e consentendolo pertanto il dettato normativo, anche al delitto di atti persecutori non commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, co. 2, c.p. (v. sentenza G.u.p. Trib. Torino n. 1299 del 2.10.2017 commentata da V. TEVERE, *Stalking: offerta di 1.500 euro può estinguere il reato*, in www.altalex.com, 25 ottobre 2017). Ciò ha destato uno scalpore tale da indurre il legislatore a modificare con l. 172/2017 il testo dell'art. 162-ter c.p. vietandone l'applicazione nei casi di cui all'articolo 612-bis c.p., esplicitando così la portata prettamente simbolica dell'istituto a cui rimane estraneo quel percorso dialogico, proprio della *restorative justice*, volto alla ricerca di una riparazione condivisa (sul punto C. PERINI, *Primi ripensamenti del legislatore sull'art. 162-ter c.p.*, cit., pp. 1 ss.).

⁴⁹ C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 4.

⁵⁰ Cfr. M. PAVARINI, *Dalla pena perduta alla pena ritrovata? Riflessioni su una «recherche»*, in *Rass. penit. crim.*, 1-3, 2000, pp. 126 ss.; L. EUSEBI, *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 81. Vi è chi ad esempio propone di consentire al paradigma riparativo di condizionare la determinazione del *quantum* di pena prevedendo l'introduzione, accanto al titolo che disciplina il «delitto tentato», di un titolo dedicato al «delitto riparato», abbracciando altresì la possibilità che la pena non sia solo *subita*, ma anche *agita* dal soggetto passivo attraverso la riparazione dell'offesa arrecata (cfr. M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, pp. 241 ss. e, del medesimo A., *Il delitto riparato. Una disegualità che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2015, pp. 236 ss.). Per una riflessione circa la natura della sanzione penale secondo una chiave di lettura progettuale e non già retributiva si veda altresì L. EUSEBI, *Cautela in poena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pp. 466 ss.

⁵¹ In tal senso G. SCARDACCIONE, *Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale*, in *Rass. penit. crim.*, 1-2, 1997, p. 14; G. MANNOZZI, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della «Dichiarazione di Vienna»*, cit., pp. 17 ss.; PAVARINI, *Dalla pena perduta alla pena ritrovata?*, cit., pp. 123 ss.; A. CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, cit., p. 729; J. FAGET, *I «ragionevoli compromessi» della mediazione penale*, cit., pp. 60 ss. Una simile prospettiva non libera tuttavia gli studiosi da alcune

6. La discussa applicabilità della mediazione ai casi di violenza domestica.

Benché nell'ottica del legislatore nazionale il ricorso a strumenti di giustizia riparativa sia perlopiù teorizzato nell'ambito della micro-conflittualità (reati non violenti contro il patrimonio o reati contro la persona di lieve entità), sulla scena internazionale la *restorative justice* si è altresì imposta con riguardo alla commissione di crimini contro l'umanità e in relazione a reati violenti contro la persona (ad es. violenze sessuali e omicidi)⁵². Per quanto concerne in particolare la violenza domestica, aperture positive si riscontrano già da tempo in Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, mentre in Europa si registrano sia posizioni di totale chiusura (nell'ordinamento spagnolo è fatto esplicito divieto di ricorrere alla mediazione nei casi di abusi all'interno della coppia), sia interessanti progetti che ne sperimentano l'applicazione riportando risultati incoraggianti (Austria, Germania ed Estonia)⁵³.

Quanto al panorama nazionale, gli unici spiragli applicativi si rinvergono nel micro-sistema penale del giudice di pace, nella cui competenza rientrano i c.d. reati

preoccupazioni: l'intersezione fra giustizia riparativa e sistema penale potrebbe infatti comportare il rischio che sia snaturata l'essenza della mediazione quale strumento «altro» rispetto alle logiche del diritto penale (cfr. G. MANNOZZI, *Collocazione sistematica e potenzialità deflattive della mediazione penale*, cit., pp. 122 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, cit., pp. 243 ss.).

⁵² Un illuminato esempio di applicazione del paradigma riparativo rispetto ai crimini contro l'umanità è offerto dall'operato della Commissione «Verità e riconciliazione» nata nella Repubblica Sudafricana per rendere giustizia ai delitti commessi durante il regime dell'*apartheid* (in argomento si vedano M. BOUCHARD – G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, cit., pp. 113 ss. e G. FIANDACA, *Gli obiettivi della giustizia penale internazionale: tra punizione e riconciliazione*, in F. Palazzo – R. Bartoli, *La mediazione penale nel diritto penale e internazionale*, Firenze, 2011, pp. 112 ss.). Quanto all'applicazione relativa ai reati violenti contro la persona, si consulti B. MORETTI, *Mediazione e reati violenti contro la persona: nuovi confini per i paradigmi di giustizia riparativa?*, in G. Mannozi (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Milano, 2004, pp. 86 ss.; per un approfondimento sui reati sessuali si rimanda inoltre a B. MORETTI, *La violenza sessuale tra conoscenti. Analisi giuridica e criminologica di un fenomeno poco indagato*, Milano, 2005, pp. 294 ss.

⁵³ Cfr. H. STRANG, J. BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Family Violence*, Cambridge, 2002; J. PTACEK, *Restorative justice and violence against women*, New York, 2010; M. E. TORRES FERNÁNDEZ, *La mediazione è ammissibile in caso di violenza nella coppia? Limiti giuridici e possibilità concrete in un confronto fra diritto spagnolo e italiano*, in E. Urso (a cura di), *Le ragioni degli altri. Mediazione e famiglia tra conflitto e dialogo. Una prospettiva comparatistica e interdisciplinare*, Firenze, 2013, pp. 301 ss.; C. PELIKAN, *Victim-Offender-Mediation in Domestic Violence cases — A Comparison of the Effects of Criminal Law Intervention: the Penal Process and Mediation. Doing Qualitative Research*, in *Forum: Qualitative Social Research*, Vol. III, 1, 2002; F. VÁSQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, *Violence Against Women: Restorative Justice Solutions in International Perspective*, in www.justiciarestaurativa.org, settembre 2012; J. SALLA – L. SURVA, *Perevõigivõlla juhtumite menetluspraktika: 2010 (Procedural practice of domestic violence cases: 2010)*, in *Kriminaalpoliitika analüüs*, dicembre 2011, Tallinn, Ministry of Justice. Peraltro, dal punto di vista strettamente normativo, è bene sottolineare che il testo originale dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul si limita a vietare che il ricorso a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie nei casi di violenza di genere possa essere previsto come *obbligatorio*, sebbene nella traduzione italiana proposta unitamente alla ratifica della Convenzione nel 2013 fosse stato erroneamente configurato un divieto assoluto in tal senso, rendendo in seguito necessaria una rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28.11.2017.

sentinella del delitto di maltrattamenti (percosse e minacce non aggravate), nonché nella possibilità per il giudice civile, prevista dall'art. 342-ter c.c., di abbinare all'ordine di protezione contro gli abusi domestici l'intervento di un centro di mediazione familiare⁵⁴.

Occorre a questo punto indagare quali siano le considerazioni che ostacolano un'applicazione diffusa della giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica, e quali le argomentazioni che hanno reso possibile il loro superamento in alcune realtà giuridiche⁵⁵.

Un primo profilo di criticità riguarda la possibilità che i contatti favoriti dagli incontri di mediazione si trasformino in occasioni di pericolo ulteriore per la donna già vittima di violenza; tuttavia, per scongiurare tale eventualità, i fautori del paradigma riparativo propongono di affiancare al percorso di mediazione l'adozione di misure cautelari e il monitoraggio del rischio di recidiva attraverso appositi meccanismi di valutazione⁵⁶, ovvero di prevedere colloqui separati che precedano l'incontro di mediazione vero e proprio (c.d. *shuttle mediation*⁵⁷), onde vagliare preliminarmente la mediabilità del caso senza sacrificare le imprescindibili esigenze di protezione delle vittime.

Secondariamente, è stato osservato che la mediazione rischia di divenire teatro del medesimo squilibrio di poteri che ha caratterizzato il rapporto di coppia in termini di prevaricazione, uno squilibrio cui nemmeno il mediatore sarebbe capace di porre rimedio. Il rischio descritto è, invero, estremamente concreto, ma può essere

⁵⁴ La mediazione familiare nasce come servizio per fornire un luogo neutrale in cui le coppie che in fase di separazione o divorzio non siano in grado di gestire la propria conflittualità possano trovare soluzioni condivise alle questioni derivanti dalla rottura del legame coniugale o di convivenza (cfr. A. C. BALDRY, *Mediazione e violenza domestica. Risorsa o limiti di applicabilità?*, in *Rass. penit. crim.*, 1-3, 2000, p. 43); con la previsione di cui all'art. 342-ter c.c., tuttavia, tale forma di mediazione viene a configurarsi quale potenziale mezzo di gestione di situazioni di violenza familiare conclamata, rendendo dunque attuale e necessaria una riflessione sul confine fra casi mediabili e non mediabili (Cfr. S. SILVANI, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, cit., pp. 175 ss.).

⁵⁵ In argomento cfr. A. C. BALDRY, *Mediazione e violenza domestica*, cit., pp. 38 ss.; S. SILVANI, *La mediazione nei casi di violenza domestica: profili teorici e spazi applicativi nell'ordinamento italiano*, in G. Mannozi (a cura di), *Mediazione e diritto penale*, cit., pp. 133 ss.; J. STUBBS, *Domestic Violence and Women's Safety: Feminist Challenges to Restorative Justice*, in H. STRANG, J. BRAITHWAITE, *Restorative Justice and Family Violence*, cit., pp. 50 ss.; L. PARKINSON, *Maltrattamenti domestici e mediazione*, in *Mediares*, 14, 2009, pp. 105 ss.; F. VÁSQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, *Violence Against Women*, cit.; A. M. SÁNCHEZ DURÁN, *Il confine tra casi mediabili e non mediabili: una comparazione fra le realtà spagnola e italiana alla luce dell'esperienza*, in E. Urso (a cura di), *Le ragioni degli altri*, cit., pp. 293 ss. e nello stesso volume M. E. TORRES FERNÁNDEZ, *La mediazione è ammissibile in caso di violenza nella coppia?*, cit., pp. 301 ss. Si noti che molte delle riflessioni proposte sono mutate dal dibattito sorto in merito all'opportunità di ricorrere, anche nei casi violenza all'interno della coppia, alla mediazione familiare, strumento proprio del diritto di famiglia che trova una diffusione molto più ampia rispetto alla mediazione autore-vittima di reato.

⁵⁶ Si fa in particolare riferimento al metodo SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*) messo a punto in Canada e pensato specificamente per la violenza interpersonale all'interno di una relazione di coppia, attuale o pregressa, fondato sulla ponderazione di venti fattori di rischio connessi ai precedenti penali, alle dinamiche della violenza, alla salute mentale e all'adattamento sociale del maltrattante. Per approfondimenti A. C. BALDRY, *Dai maltrattamenti all'omicidio: la valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, 5ª ed., Milano, 2014, pp. 106 ss.

⁵⁷ Cfr. G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, pp. 257 ss.

neutralizzato mediante una formazione mirata e specifica dei mediatori, in grado di fornire loro le competenze e le abilità necessarie ad evitare che possano smarrire la propria condizione di neutralità e imparzialità, esponendosi all'influenza della parte dotata di maggior potere, ovvero di quella per cui provi maggior empatia⁵⁸.

È inoltre importante sottolineare che il percorso di mediazione presenta caratteristiche atte ad assolvere l'arduo compito di restituire fiducia, autostima e potere comunicativo alla vittima di violenza: durante la mediazione la donna trova infatti uno spazio di ascolto e dialogo che le consente di riappropriarsi della gestione del conflitto in una dimensione libera dalle stringenti logiche processuali, esprimendo i propri sentimenti e le proprie necessità in ordine ad una riparazione che sia realmente soddisfacente⁵⁹.

In tale prospettiva, presso l'ATA (*Außergerichtlicher Tatausgleich*) Bureau di Vienna e Salisburgo, ufficio che si occupa della *Out-of-Court-Offence-Compensation* (la versione austriaca della mediazione autore-vittima), è stata adottata la procedura del c.d. doppio misto: si tratta di un percorso in cui due mediatori, uomo e donna, procedono a colloqui preliminari separati con il partner del corrispondente sesso («*single talks*»), dando a ciascuno la possibilità di esternare i propri vissuti, i sentimenti provati rispetto ad essi, le aspettative sul contenuto che dovrebbe assumere la riparazione (materiale o simbolica) e sullo sviluppo della relazione. In seguito si giunge ad un colloquio collettivo («*the talk of the four*») nel quale i mediatori espongono quanto emerso nei colloqui singoli senza interruzioni, consentendo alle parti solo in un secondo momento di commentare i racconti ascoltati; in questo modo prende avvio lo scambio verbale tra i partner sulla percezione del conflitto e sulle aspettative future, favorendo sia il riconoscimento reciproco sia l'*empowerment* della donna⁶⁰.

Altra spinosa questione è rappresentata dai timori per la (ri-)privatizzazione della violenza e per la conseguente compromissione della funzione generalpreventiva affidata al diritto penale. Nell'opinione di alcuni il ricorso ad un paradigma di giustizia che si prefigga l'obiettivo di riconsegnare alle parti la gestione del conflitto rischia, infatti, di istituire una giustizia «di seconda classe» che nega il valore dei diritti violati e accredita l'errata convinzione che la violenza domestica sia un fenomeno da confinare entro il perimetro inviolabile delle relazioni affettive⁶¹.

⁵⁸ È bene sottolineare che non comporta una perdita di imparzialità la ferma condanna della violenza in quanto, come già ricordato, non è il precetto violato ad essere oggetto di mediazione, ma è la mediazione a svolgersi «all'insegna del comando incluso nel precetto» (v. *supra* nota 33).

⁵⁹ In particolare osserva A. CERETTI, *Violenza intrafamiliare e mediazione*, cit., p. 115: «l'ascolto reciproco di un racconto svolto in mediazione arriva a conferire alle parti un *potere* (inedito) positivo (*empowerment*). [...] Riacquistare *potere* rispetto alla gestione e alla sicurezza della propria vita quotidiana non può prescindere da un'esperienza di base: ri-collocarsi al centro degli eventi in una posizione *attiva*, provando a iniziare a controllare la situazione *narrando* la *propria* versione, e attraverso il *proprio* linguaggio».

⁶⁰ Tale schema mediativo è descritto in C. PELIKAN, *Victim-Offender-Mediation in Domestic Violence cases*, cit., ed è altresì comune ai progetti tedeschi «Hamburg» e «Hannover» di cui in F. VÁSQUEZ-PORTOMENE SEIJAS, *Violence Against Women*, cit.

⁶¹ Per un approfondimento sulla concezione di violenza domestica alla stregua di un «affare privato» si vedano I. MERZAGORA BETSOS, *La violenza in famiglia*, in V. Schimmenti, G. Craparo (a cura di), *Violenza sulle donne. Aspetti psicologici, psicopatologici e sociali*, Milano, 2014, pp. 49 ss.; D. DANNA, *Ginocidio: la violenza contro*

A tale proposito si rende tuttavia necessaria una precisazione: la volontà – propria della *restorative justice* – di sottrarre il conflitto al consueto *iter* giudiziario non persegue l’obiettivo di salvare la violenza dal pubblico biasimo, bensì quello di gettare nuova luce sulle esigenze delle parti coinvolte, conferendo alle stesse un’importanza predominante rispetto alle esigenze pubblicistiche del processo. Peraltro – come già si è avuto modo di osservare – la responsabilizzazione del reo promossa dalla mediazione non solo favorisce la sua positiva adesione a modelli comportamentali non devianti, conferendo nuovo impulso alla funzione specialpreventiva della pena⁶², ma induce altresì nei consociati una rinnovata riflessione sul senso delle norme violate, in grado di sostituire all’obbedienza coartata dal timore della punizione il naturale rispetto dei precetti imposti dalle norme penali.

Alla luce della riflessione testé condotta sembra potersi affermare che le argomentazioni addotte dai detrattori della mediazione applicata ai casi di maltrattamenti non costituiscano vere e proprie condizioni ostative alla diffusione del paradigma riparativo-mediatorio nell’ambito della violenza domestica, ma si configurino piuttosto quali profili critici da valutare attentamente al fine di determinare la mediabilità del singolo caso concreto, predisponendo modelli di intervento adeguati alle specificità di volta in volta riscontrate⁶³.

7. Conclusioni: l’opportunità di un modello di giustizia ibrido.

L’analisi e le considerazioni svolte nel presente contributo evidenziano, da un lato, le numerose inefficienze della tradizionale risposta penalistica nei casi di violenza domestica e, d’altro lato, come non sia possibile affermare che la soluzione di tali inefficienze sia da ricercare nel ricorso incondizionato allo strumento della mediazione autore-vittima.

In forza di tali premesse, fra spiragli applicativi, netti divieti e facili entusiasmi, pare ragionevole concludere che anche nell’ambito degli abusi domestici il paradigma riparativo-mediatorio possa trovare legittimazione attraverso una progressiva integrazione con l’ordinario assetto del sistema penale.

Se infatti «la giustizia riparativa non intende farsi carico in via esclusiva del conflitto originato da un reato» poiché «essa lavora su un conflitto che è pur sempre

le donne nell’era globale, Milano, 2007, pp. 74 ss.

⁶² Sotto il profilo della specialprevenzione positiva nell’ambito della violenza domestica è interessante notare che in base ad uno studio condotto sui programmi di mediazione applicati in Estonia è risultato che solo il 15% degli uomini maltrattanti che vi hanno preso parte tornano a delinquere nell’arco dell’anno successivo alla conclusione del percorso mediativo, contro il 24% dei soggetti che hanno invece scontato una condanna in carcere (J. SALLA – L. SURVA, *Perevõigivallatsejate retsidiiusus (Recidivism of Domestic Abusers)*, in *Kriminaalpoliitika analüüs*, 8, 2012, Tallinn, Ministry of Justice).

⁶³ S. SILVANI, *La mediazione nei casi di violenza domestica*, cit., p. 138. Risultando difficile affermare a priori la mediabilità dei casi di violenza domestica, in alcune realtà si è per esempio proposto di ricorrere a una “diagnostica dei casi” condotta dalla magistratura in collaborazione con i servizi di mediazione e i servizi di assistenza alle vittime (cfr. C. PELIKAN, *Victim-Offender-Mediation in Domestic Violence cases*, cit.).

“definito” dal diritto penale»⁶⁴, è altresì innegabile che la tradizionale risposta dell’ordinamento necessiti di un ripensamento nell’ambito della violenza domestica, declinandosi nelle forme di una giustizia dialogica e flessibile che sappia farsi carico dei sentimenti ambivalenti che caratterizzano le relazioni di intimità, proponendo l’attivazione di un percorso che non sia sinonimo della scelta irrevocabile di porre fine alla *relazione*, bensì di porre fine alla *violenza*.

Occorre dunque guardare con favore all’avvento di un modello di giustizia riparativa *integrata* che renda possibile attuare strategie di *diversion* rispetto al consueto *iter* giudiziario laddove ciò sia ritenuto proficuo per la donna e concretamente positivo per il reo, senza negare la possibilità di proseguire lungo i binari delle logiche processuali in caso contrario. E pur nell’ipotesi in cui non sia possibile addivenire ad una vera e propria diversione riparativo-mediatoria, nulla esclude che i principi della *restorative justice* possano comunque influenzare le prassi – non solo giudiziarie – di contrasto al fenomeno della violenza domestica, connotandole di una più marcata attenzione per la vittima e di un più fattivo impegno nel perseguire la rieducazione del reo⁶⁵.

Tale modello ibrido di giustizia, lungi dall’implicare un «arretramento delle pretese»⁶⁶ del paradigma riparativo-mediatorio, costituisce piuttosto una soluzione di ragionevole compromesso che ne garantirebbe la piena operatività, in un’ottica di reciproca penetrazione fra sistemi.

⁶⁴ G. MANNOZZI, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della «Dichiarazione di Vienna»*, cit., p. 17.

⁶⁵ Tale conclusione trova supporto nel pensiero di S. SILVANI, *La mediazione nei casi di violenza domestica*, cit., p. 143, secondo cui «la complessità degli abusi domestici rende necessario predisporre un sistema di ‘risposte integrate’ dal quale poter attingere, a seconda delle peculiari condizioni del caso concreto, gli strumenti messi a disposizione dalla giustizia penale ‘classica’ e da quella riparativa, onde offrire alla vittima un ‘percorso di giustizia’ che soddisfi le sue esigenze di sicurezza e di protezione e assicuri, al contempo, la sua attiva partecipazione nella scelta delle possibili soluzioni al conflitto che la vede coinvolta». Quanto alle prassi innovative che nei settori del sociale tentano di contrastare la violenza domestica fornendo risposte *altre* rispetto a quelle finora sperimentate, esempi virtuosi sono forniti dai Centri Antiviolenza, strutture divenute nel corso degli anni sempre più qualificate nell’offrire percorsi personalizzati di uscita dalla violenza all’interno dei quali le donne possono maturare scelte libere e consapevoli, nonché dai Centri di ascolto che propongono programmi trattamentali per uomini violenti favorendo una rivoluzione culturale veicolata dalla speranza che cambiare è (deve essere) possibile (in argomento S. BORGHETTI, *I Centri antiviolenza in Italia: strategie di intervento*, in A.M. Casale – P. De Pasquali – M. S. Lembo (a cura di), *Vittime di crimini violenti*, cit., pp. 319 ss. e A. BOZZOLI – M. MERELLI – M.G. RUGGERINI, *Il lato oscuro degli uomini*, cit., pp. 79 ss.). Un’attenzione particolare merita poi il Centro italiano per la Promozione della Mediazione di Milano (CIPM) il quale nel 2012 ha lanciato il «Progetto Concordo», in collaborazione con l’Associazione SVS Donna Aiuta Donna ONLUS, che prevede l’attuazione di un modello di intervento integrato per i casi di violenza domestica, capace di favorire l’attivazione di risorse adeguate nella gestione delle conflittualità intrafamiliare, creare una rete istituzionale di servizi ed enti che sostengano le famiglie altamente conflittuali, prevenire l’*escalation* del conflitto e trattare le condotte disfunzionali, incoraggiando, ove possibile, il dialogo e la riconciliazione tra le parti attraverso il lavoro di un’équipe composta da diverse figure professionali (criminologi, avvocati, psicologi e mediatori). Per approfondimenti sul punto v. F. GARBARINO, P. GIULINI, *Il «campo del trattamento» per gli autori della violenza di genere*, in A. Bozzoli – M. Merelli – M.G. Ruggerini, *Il lato oscuro degli uomini*, cit., pp. 388 ss. È inoltre possibile consultare il sito www.cipm.it.

⁶⁶ S. SILVANI, *La mediazione nei casi di violenza domestica*, cit., p. 148.